

Comune di Bardolino
Provincia di Verona



REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E/O BENEFICI

ECONOMICI ASSISTENZIALI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 17.04.2003

Indice

Art. 1	Premessa
Art. 2	Principi
Art. 3	Finalità
Art. 4	Destinatari
Art. 5	Requisiti
Art. 6	Domanda
Art. 7	Documentazione Richiesta
Art. 8	Composizione del Nucleo
Art. 9	Interventi
Art.10	Interventi Diretti
Art.11	Progetto Individualizzato
Art.12	Interventi indiretti
Art.13	Minimo vitale
Art.14	Scala di equivalenza
Art.15	Parenti tenuti agli alimenti
Art.16	Interventi dei parenti tenuti agli alimenti
Art.17	Istruttoria
Art.18	Emergenze
Art.19	Disposizioni finali

ART. 1 - Premessa

Ai sensi della legge n. 328/2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche e la definizione di percorsi attivi al miglioramento delle condizioni di vita nella promozione della reciprocità tra cittadini nell’ambito della vita comunitaria, sia concorrere all’eliminazione di situazioni che determinano nell’individuo uno stato di bisogno o di emarginazione. (VEDI FRASE SENZA SENSO)

Tale finalità si raggiunge attraverso l’ottimizzazione dell’efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi e/o benefici economici assistenziali che il Comune di Bardolino esplica nell’ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuita ai Comuni con l’art. 25 del DPR n. 616/77, con l’art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000, con l’art. 132 – comma 1 del D.Lgs. n. 112/98, con l’art. 6 della Legge n. 328/2000 .

ART. 2 – Principi

Gli interventi nel campo socio-assistenziale sono informati ai seguenti principi:

- a) rispetto della persona e della sua dignità;
- b) rispetto della famiglia e del suo ruolo;
- c) prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;
- d) superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale;
- e) rispondenza degli interventi al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona.

ART. 3 – Finalità

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all’assistenza, sostegno e tutela degli anziani;
- d) all’assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili e handicappati;
- e) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovino momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi al superamento dei momenti critici delle situazioni affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per la urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi di contributi e altre forme di sostegno, previste per legge, erogate dal Comune o altri enti.
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fini di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma (anche attraverso la concessione di beni in uso, in comodato o con altro tipo di contratto);
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra (anche attraverso la concessione di beni in uso, in comodato o con altro tipo di contratto);
- d) alla prestazione di servizi con mezzi e/o personale comunale o convenzionato;

ART. 4 – Destinatari

I benefici finanziari e/o i vantaggi economici (contributi, esoneri, integrazioni, ecc.) possono essere concessi in favore di cittadini che risultino residenti al momento della presentazione della domanda, fatte salve le vigenti disposizioni di legge in materia di minori.

ART. 5 – Requisiti

Per accedere agli interventi assistenziali, di norma è richiesto che ciascun beneficiario non abbia un reddito superiore al reddito minimo vitale individuale di cui all'articolo 14.

L'accertamento della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 109/1998, dal D.Lgs. n. 130/2000 e successive modificazioni (art. 16 – L. 328/2000).

In caso di particolare e motivata significatività dell'intervento, rispetto agli obiettivi generali e/o individuali perseguiti dal Comune, risultante da un progetto individuale, si può prescindere dal requisito reddituale.

ART. 6 – Domanda

Per accedere ai benefici deve essere presentata domanda in forma scritta, utilizzando la modulistica predisposta e accettando di collaborare con il servizio sociale per la predisposizione del progetto individuale.

La mancata sottoscrizione di detta modulistica e la mancata comunicazione/colloquio verbale, trasforma qualsiasi richiesta in una semplice segnalazione.

Solamente in casi di urgenza ed eccezionalità la sola segnalazione verbale attiverà l'azione degli operatori del servizio sociale.

La richiesta è firmata dal diretto interessato fatti salvi i casi di impedimento giuridico o psicofisico.

ART. 7 – Documentazione richiesta

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal richiedente, relativa alla situazione socio-economica propria e dei componenti il nucleo anagrafico (secondo quanto previsto dal D. Lgs. 109/98 e D. Lgs. 130/2000, e successive modificazioni);
2. indicazione delle persone tenute agli alimenti (art. 433 e seguenti del Codice Civile);
3. ultime tre buste paga percepite e/o dati pensione dell'anno in corso;
4. dichiarazione della situazione economica delle persone tenute agli alimenti (D.Lgs. 109/98 e 130/00);
5. altra documentazione attinente alla pratica che il richiedente ritenga utile produrre;
6. documentazione specifica alla pratica che l'ufficio reputi necessaria per l'istruttoria.

ART. 8 - Composizione del nucleo

Il nucleo familiare è composto dal dichiarante, dal coniuge, dalle persone a carico ai fini IRPEF e dagli altri componenti la famiglia anagrafica (vedi stato di famiglia). Il coniuge va sempre indicato, anche se con diversa residenza, salvo i casi particolari previsti dal D.P.C.M. n. 221/1999.

ART. 9 – Interventi

Gli interventi, salvo casi eccezionali in cui non sia possibile, vengono erogati in base ad un preciso progetto individuale predisposto dal servizio sociale di base e accettato dal destinatario e si distinguono in:

- a) *interventi diretti*, volti a dare una soluzione immediata o nel tempo a situazioni di bisogno non altrimenti sanabili;
- b) *interventi indiretti*, volti a fronteggiare particolari situazioni di bisogno o di disagio, favorendo l'accesso a servizi, prestazioni, beni e risorse (esoneri).

Il diritto all'assistenza economica è subordinato all'assenza di persone tenute all'assistenza, ai sensi dell'articolo 433 e seguenti del Codice Civile, in grado di provvedervi completamente.

ART. 10 - Interventi diretti

Gli interventi diretti si distinguono in:

- a) *ordinari con carattere continuativo* per i bisogni vitali, permanendo le condizioni irreversibili dello stato di bisogno, condizioni che verranno verificate periodicamente – almeno una volta all'anno – dall'Assistente Sociale anche al fine di non interrompere l'erogazione di tale tipo di contribuzione;
- b) *ordinari a tempo determinato* per permettere il reinserimento sociale e lavorativo, con riferimento alla Legge n. 237 del 18/06/1998 “reddito minimo di inserimento” in fase di sperimentazione;

- *straordinari, con carattere una tantum*, volti a sanare situazioni di indigenza pressante, contingente ed eccezionale.
- c) *prestiti d'onore (art. 16 – comma 4 – L. 328/2000)*, per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi in grave temporanea difficoltà di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse disponibili si possono concedere prestiti d'onore consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo i piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. Tale prestazione può essere attivata solo in presenza di garanzie di restituzione del prestito (attesa riscossione indennità di accompagnamento o pensione già riconosciute, spese di prima necessità con un lavoro sicuro; ecc.) e viene concessa in base alle risorse disponibili. La somma erogabile come previsto dal progetto individuale, non può essere superiore a 2.500,00 € annui.

ART. 11 – Progetto individualizzato

Per progetto individuale s'intende uno strumento attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia e l'amministrazione comunale concordano obiettivi, modi, risorse, verifiche dell'intervento.

Il progetto redatto dall'assistente sociale dovrà essere vagliato dalla Commissione Assistenza ed approvato dalla Giunta Comunale.

I soggetti ammessi agli interventi, hanno l'obbligo di:

- comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione anche derivante dalla mutata composizione familiare, dalle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda;
- rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del progetto individuale di integrazione sociale;
- per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, accettare l'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato.

In caso di inadempienza o grave violazione degli obblighi, il Comune sospende o riduce le prestazioni di reddito minimo di inserimento.

ART. 12 – Interventi indiretti

Gli interventi indiretti si realizzano attraverso l'assunzione diretta da parte del Comune, parziale o totale, delle spese per l'accesso a strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse erogate direttamente dal Comune.

Si intendono interventi indiretti altresì erogazioni di somme da parte del Comune, espressamente finalizzate alla copertura, totale o parziale, della spesa per accesso a strutture non residenziali, servizi e prestazioni erogate da altri enti.

Si considerano pertanto anche interventi indiretti l'assunzione totale o parziale delle somme dovute per l'affido eterofamiliare di minori nonché le spese delle rette per ricovero degli anziani in Istituti di assistenza.

ART. 13 - Minimo vitale

Il reddito minimo vitale è quello riferito alla pensione minima elargita dall'INPS nel mese di gennaio di ogni anno.

ART. 14 – Scala di equivalenza

A seconda del numero dei componenti il nucleo familiare, l'importo è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal D.Lgs. 109/98 modificato con D. Lgs. 130/2000, come da seguente tabella:

numero componenti	Scala equivalenza	Anno 2002
1	1.00	5.104,97
2	1.57	8.014,80
3	2.04	10414,14
4	2.46	12.558,27
5	2.85	14.549,16
6	3.20	16335,90
7	3.55	18.122,64
8	3.90	19.909,38

- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente, di cui all'art. 3 – comma 3 – della legge n. 104/1992, o di invalidità superiore al 66%;
- maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Per il calcolo del minimo vitale, il reddito preso in considerazione è l'imponibile annuo ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, aumentato di altri redditi non soggetti ad IRPEF ed eventuali contributi percepiti dal Comune o da altri enti (assegno di invalidità civile, indennità di accompagnamento, contributo sull'affitto in base alla L. 431/98, L.R. 28/91, buono comunale socio sanitario, borse di studio, assegni di mantenimento ecc.).

Inoltre va considerato il patrimonio mobiliare e immobiliare, come indicato dal D.Lgs. 109/98 modificato dal D.Lgs. 130/2000, applicando il coefficiente di valutazione del 20%.

Per la determinazione del minimo vitale vanno considerate anche tutte le possibilità contributive delle persone tenute all'assistenza, ai sensi di legge.

ART.15 - Parenti tenuti agli alimenti

La Commissione Assistenza, la Giunta Comunale e gli operatori comunali debbono sempre tenere conto degli obblighi posti dalla legge a carico dei congiunti, prendendo al riguardo ogni iniziativa atta a favorire l'intervento dei congiunti stessi verso il richiedente l'assistenza, sia sul piano materiale che su quello finanziario. Nel caso in cui i congiunti rifiutino, per ragioni soggettive, di rispettare l'obbligo di legge e questo atteggiamento comprometta seriamente le condizioni di vita del richiedente, l'assistenza verrà ugualmente erogata. Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, economicamente capaci, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

ART. 16 - Intervento dei parenti tenuti agli alimenti

La capacità di intervento dei parenti tenuti agli alimenti, previsti dall'art. 433 del codice civile, viene calcolata applicando una percentuale del 20% su quanto disponibile del reddito dopo aver detratto all'indicatore della situazione economica (patrimoniale e reddituale) derivante dalla dichiarazione prevista dal D.Lgs. 109/98 modificato dal D.Lgs. 130/2000, l'importo del minimo vitale corrispondente calcolato secondo la tabella di cui all'art. 14.

ART. 17 – Istruttoria

Le domande o le proposte di intervento opportunamente motivate, documentate ed istruite dall'assistente sociale sono esaminate dalla Commissione Assistenza e sottoposte dal Responsabile dell'Area Amministrativa – Segreteria all'approvazione della Giunta Comunale per l'emanazione del provvedimento finale che dovrà essere adottato entro 30 giorni dal ricevimento degli atti.

Il provvedimento adottato deve contenere:

- a) in caso di accoglimento o accoglimento parziale della richiesta, l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata di esse, nonché le eventuali condizioni e formalità.
- b) In caso di non accoglimento, la motivazione.

Nel caso che si verifichi l'impossibilità materiale di istruire la pratica per carenza di documentazione o di collaborazione dei soggetti interessati, l'assistente sociale richiede per iscritto quanto necessario, concedendo 20 giorni di tempo per la risposta. Trascorso inutilmente questo periodo, la pratica viene definitivamente archiviata, con relativa comunicazione al richiedente.

Qualsiasi variazione di reddito del richiedente e dei familiari conviventi dovrà essere tempestivamente comunicata e comporterà un adeguamento o la sospensione del contributo.

ART. 18 – Emergenze

L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitino di immediata assistenza per fronteggiare situazioni di temporaneo, evidente, urgente e pressante bisogno, che non trovino piena traduzione nella procedura standard di determinazione dell'intervento economico comunale, potrà essere autorizzata dalla Giunta Municipale nei limiti di budget complessivo annuale definito.

Su tale istanza e sulle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale, si esprime la Giunta sentita la Commissione Assistenza.

Il pagamento di spese per fronteggiare situazioni di temporaneo, evidente, urgente e pressante bisogno accertato dall'Assistente Sociale congiuntamente all'Assessore competente, verrà effettuato dall'Economo Comunale per un importo non superiore ad € 258,00. In tal senso verrà integrato il Regolamento del servizio di economato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 01.02.1977, esecutiva CO.RE.CO. in data 18.04.1977 integrato e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 143 del 09.11.1978, n. 33 del 28.02.1979, n. 63 del 09.06.1988, n. 173 del 20.02.1990, n. 74 del 30.10.1991, n. 4 del 27.01.1994, n. 81 del 19.12.1996 esecutive e successive ed inerenti.

ART. 19 Disposizioni finali

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali anche regolamentari riguardanti la concessione di contributi e/benefici economici assistenziali in contrasto con il presente Regolamento.

**Al Sindaco del
COMUNE di BARDOLINO**

Il Sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____ dal _____
in Via _____ telefono _____ / _____
cod.fisc. _____ medico di famiglia _____

CHIEDE CONTRIBUTO

1. MINIMO VITALE anno _____
2. UNA TANTUM € _____ per _____
3. ECONOMICO CONTINUATIVO per _____
4. ASSISTENZA SCOLASTICA :
 - mensa € _____ per _____ rientri _____ scuola elementare classe _____
 - libri e materiale scolastico € _____ scuola elementare _____ media _____
 - trasporto anno scolastico 200__ € _____
5. SOGGIORNI/COLONIE/CER _____ per _____
6. CASA DI RIPOSO “ _____ ” anno _____ retta mensile _____
7. ALTRO _____

DICHIARA

- Che il proprio indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è pari a EURO _____, _____
 - di aver percepito nell'anno _____ in riferimento all'anno _____ seguenti contributi:
maternità casalinghe € _____ nuclei numerosi € _____
fondo reg.le affitti € _____ libri scuola obbligo/superiori € _____
8. altro _____

SI IMPEGNA

A comunicare tempestivamente qualsiasi variazione del proprio reddito e dei familiari conviventi conscio che ciò comporterà un adeguamento o la sospensione del contributo.

PRENDE ATTO

Che nel caso in cui venga richiesta l'integrazione di documentazione da parte dell'assistente sociale, ha **20 giorni** di tempo per rispondere; trascorso inutilmente tale tempo, la pratica verrà definitivamente archiviata.

Bardolino, lì _____

FIRMA

Si allega :

___ documentazione economica (mod. CUD - UNICO - 730 - busta paga.....)

- ___ ricevuta canone d'affitto
- ___ certificato d'invalidità e/o medico
- ___ altro _____

PARENTI TENUTI ALL'ASSISTENZA (ART. 433 codice civile)

(coniuge-figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali- genitori - generi e nuore – suocero e suocera – fratelli e sorelle)

N. . **COGNOME e NOME** . **Grado di parentela** . **Data nascita** .
Professione . **Note**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formula di consenso per trattamento di dati sensibili

Il/La sottoscritto/a, in riferimento all'art. 10 della legge 675/96, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di conoscere che alcuni dei dati medesimi potrebbero rientrare nel novero dei dati "sensibili" di cui all'articolo 22 della legge citata. Prende altresì atto che tali dati saranno utilizzati dall'assistente sociale per relazionare, su richiesta del/la sottoscritto/a, sulla propria situazione personale, familiare e sociale ai fini della richiesta di cui la presente.

Nome _____ Cognome _____

Firma leggibile _____

Bardolino _____
